

LA VALORIZZAZIONE DEL CONCETTO DI PREVENZIONE MEDIANTE ORGANIZZAZIONE

Angelo Merlin

Presidente **ASSORECA**, Avvocato penalista, Professor of practice Cà Foscari Challenge School, Università Cà Foscari Venezia

Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE



Università
Ca' Foscari
Venezia



Ca' Foscari
**Challenge
School**

Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE

REMTECH EXPO
FERRARA EXPO


CONVEGNO

**LA TUTELA DEI LAVORATORI
NELLE OPERAZIONI DI BONIFICA
IN SITI CONTAMINATI**

17.09.2026 | H 14.30
BLUE ROOM - PRIMO PIANO
REMTECH EXPO 26 | FERRARA FIERE

INDICE DELL'INTERVENTO

1. Dalla prevenzione tecnologica al concetto evoluto di prevenzione
2. L'organizzazione come fattore decisivo nella gestione del rischio
3. Assetti organizzativi adeguati e organizzazione della prevenzione
4. Una possibile «*prevenzione integrata*» nelle attività di bonifica per le imprese sostenibili

1. Dalla prevenzione tecnologica al concetto evoluto di prevenzione

- dalla timida «*prevenzione tecnologica*» degli anni '50 (che si caratterizzava per la meticolosa considerazione delle misure da adottare) al concetto evoluto di prevenzione contenuto all'art. 2 lett. n) del d.lgs. 81/2008 definisce la prevenzione come: «*il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*»
- la norma chiede, pertanto, di costruire una vera e propria «*organizzazione della prevenzione*» incorporando nell'agire imprenditoriale l'attenzione all'utilità sociale, oltre che alla salute delle persone che lavorano
- il concetto evoluto di prevenzione dettato dal d.lgs. 81/2008 configura la sicurezza non come mero adempimento di prescrizioni predeterminate, ma come un processo permanente, dinamico e organizzato di individuazione, eliminazione o riduzione dei rischi, che deve adeguarsi alla specificità del lavoro, all'esperienza e al progresso tecnico, perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e tenendo conto anche della tutela della collettività e dell'ambiente esterno, attraverso un coordinamento di mezzi e persone

2. L'organizzazione come fattore decisivo nella gestione del rischio

- gli eventi antinfortunistici derivano, il più delle volte, da una inadeguata (o magari anche mancante) organizzazione e coordinamento di mezzi e persone (essenziale anche in un cantiere di bonifica con rischi «dinamici» e «progressivi»)
- errori individuali derivanti dalla spersonalizzazione e della reiterazione di processi produttivi (meccanismi di assuefazione al rischio, aumento del tasso di distrazione, eccessi di confidenza) vengono amplificati da errori sistemici, da interazione, condizionati da difetti della struttura organizzativa in cui si muovono gli individui
- è preciso dovere di chi è responsabile dell'organizzazione o comunque di chi detiene poteri decisionali al suo interno prevedere e correggere per tempo tali tipologie di rischio e, ove ciò non accada, ne consegue un possibile rimprovero per colpa nella causazione di un evento dannoso
- nella sicurezza sul lavoro l'impedimento di un infortunio è molto spesso il frutto di interventi frazionati e coordinati (e cioè **organizzati**) di più soggetti che non solo dispongono di effettive prerogative atte a prevenire il danno (c.d. soggetti garanti) ma che hanno anche solo la possibilità di «sollecitare» l'intervento di questi ultimi (es. l'RSPP, cfr. *Cass.pen. Sez.IV, 10.3.21, n. 24822*) o che debbano svolgere un «*percorso virtuoso sulle scelte organizzative*» (come il committente nei lavori in appalto (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 31.10.2024, n. 42951*))

3. Assetti organizzativi adeguati e organizzazione della prevenzione

- è acquisizione sociologica che *«affinché possa esserci un agente modello deve esserci una organizzazione modello all'interno della quale l'operatore si trova ad agire. In assenza di procedure chiare e di una organizzazione esemplare l'agente modello rischia di essere soltanto un capro espiatorio con uno slittamento della responsabilità personale alla responsabilità oggettiva legata al ruolo ricoperto»*
- l'art. 2086 del c.c. impone agli **amministratori** di dotarsi di «**assetti organizzativi adeguati**» anche per la salvaguardia del bene «salute» (tramite organizzazione del lavoro, organizzazione della produzione e organizzazione di fattori esterni all'impresa che possono interagire). Attenzione a non confondere l'obbligo organizzativo (che è in capo al vertice) con lo strumento della delega di funzioni che è essenziale per ripartire compiti e responsabilità operative (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 14.7.2025, n. 25729*)
- l'»**organizzazione della prevenzione**» può avvenire tramite una **efficace attuazione** del MOG 231 fondata su procedure trasparenti e tracciabili che poggiano su credibili assetti organizzativi (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 15.5.2025, n. 18410*)
- anche nella recente proposta di revisione del d.lgs. 231/01 (schema governativo di ddl del 4.8.2026) l'idoneità preventiva in concreto rispetto al reato verificatosi resta comunque integralmente rimessa all'apprezzamento del giudice, con la sola mediazione di parametri orientativi la cui stessa valutazione è discrezionale. *«Non è sufficiente cambiare la norma per cambiare l'organizzazione»*

4. Una possibile «*prevenzione integrata*» nelle attività di bonifica per le imprese sostenibili

- nelle attività di bonifica dei siti contaminati esiste un intreccio di tutele contro rischi potenzialmente «*multidirezionali*» che riguardano differenti beni giuridici: (i) l'incolumità e la salute dei lavoratori, (ii) l'incolumità e la salute dei cittadini qualora esposti per «ragioni ambientali» e (iii) lo stesso ambiente naturale nelle sue varie matrici coinvolte
- si tratta di gestire «*rischi diversi*» (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 8.1.2021, n. 32899* che ha affermato che il datore di lavoro non può essere considerato il garante della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno al luogo di lavoro) ma, con il medesimo coordinamento di mezzi e persone dove le condotte del singolo che possono provocare danni sono comprensibili solo attraverso errori sistematici di tipo organizzativo/prevenzionale
- le recenti modifiche costituzionali apportate agli art. 9 e 41 della Cost (l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente) depongono per una lettura evolutiva degli obblighi di prevenzione suggerendo che una «*impresa sostenibile*» deve porsi come obiettivo quello di uniformare l'organizzazione del sistema di prevenzione nel rispetto non solo della salute e della sicurezza ma anche dell'ambiente. Obiettivo gestibile attraverso il medesimo approccio metodologico (proprio dei modelli di organizzazione e gestione dell'impresa ex d.lgs. 231/01) fondato sulla prevenzione sistematica, programmata ed organizzata

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Teniamoci in contatto !

email: angelo.merlin@unive.it
a.merlin@mtpenalisti.it

Profilo LinkedIn:

